

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

OGGETTO: COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARANO (NA) DAL SIG. PORCU MARIANO.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno _____ del mese di _____, in San Nicolò D'Arcidano e nella sede legale dell'Unione dei Comuni del Terralbese - Ufficio Corpo Polizia Locale - Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile tra l'Unione dei Comuni del Terralbese (di seguito: Unione), con sede in Piazza Libertà n. 1 San Nicolò D'Arcidano, c.f. 90029860955, in persona del Cmte Corpo Polizia Locale dell'Unione sig. Sergio Cogato, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione predetta, che rappresenta nella sua qualità di responsabile del Corpo di Polizia Locale e l'avv. PARISI Antonio (di seguito: legale), con studio legale in Via G. Imbroda 69, 80035 Nola (Na),

PREMESSO CHE: - l' dell'Unione dei Comuni del Terralbese deve resistere nel giudizio promosso, dinanzi al Giudice di Pace di MARANO (NA) dal sig. PORCU Mariano - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____, esecutiva ex lege, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il Presidente, legale rappresentante dell'Unione, a sottoscrivere il relativo mandato; - con la medesima deliberazione di CdA è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1. L'incarico ha per oggetto la difesa nel giudizio, autorizzando la chiamata di soggetti terzi, promosso dinanzi al Giudice di Pace di MARANO dal sig. PORCU Mariano;

2. Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, i minimi di parcella previsti dalle tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione, calcolati sul valore di causa, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione operata dal giudice, oltre le spese ammissibili.

3. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dall'Unione a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dall'Unione sempre e comunque secondo il criterio stabilito al precedente punto 2).

4. Per il sostegno alle spese di causa l'Unione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari al 50% del netto a pagare evidenziato nel preventivo inviato, oltre IVA e CPA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.

5. Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente l'Unione circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Unione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. L'Unione resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Unione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6. L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che

inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte dell'Unione, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

8. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Unione, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Unione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Unione salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9. L'Unione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

10. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti fissati al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Unione.

11. L'Unione si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

12. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

13. L'Unione informa il legale – il quale ne prende atto e dal relativo consenso- che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

14. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati. Letto, confermato e sottoscritto

Comandante Corpo Polizia Locale

Il legale incaricato